



COMUNE di FIANO

(Città Metropolitana di Torino)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE ED AL RECUPERO DI IMPOSTE COMUNALI

(Articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'EROGAZIONE DI INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE ED AL RECUPERO DI IMPOSTE COMUNALI

Premessa

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione tributaria dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la definizione di somme "certe" il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al *"maggiore gettito accertato e riscosso ... nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato nella misura massima del 5 per cento"*.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Tale incentivo può essere riconosciuto al personale preposto alla gestione delle entrate, inquadrato nelle diverse categorie economiche, compresi i titolari di posizione organizzativa, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 165/01.

Art. 1 - Oggetto

1. In attuazione dell'art. 1, comma 1091, della L. 145/2018 ¹, il presente regolamento ha per oggetto la definizione delle misure di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del

¹ - "1091.Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione."

personale dipendente, anche titolari di posizioni organizzativa, connesse al maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).

2. La misura massima dell'incentivo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, limitatamente all'anno di riferimento, è fissato nel 5 per cento del gettito riscosso - come rilevabile dal conto consuntivo approvato - relativo agli accertamenti di competenza ed a residuo negli appositi capitoli di entrata nell'esercizio fiscale precedente riferiti all'imposta municipale propria ed alla TARI.

Art. 2 - Attività di controllo dell'ufficio tributi

1. L'attività di controllo dell'ufficio tributi consiste in tutti i compiti di ordinaria e straordinaria gestione, rientranti tra le competenze del responsabile di imposta, in conformità alle disposizioni legislative.
2. Per recupero dell'evasione deve intendersi l'attività svolta dall'ufficio tributi, diretta al controllo ed alla repressione delle omissioni, evasioni o elusioni nella presentazione delle denunce tributarie obbligatorie nonché in conseguenza dei versamenti parziali o omessi, dovuti dai contribuenti nell'ambito del territorio comunale.
3. L'attività di controllo consiste nella bonifica dei dati in possesso dell'ufficio e nella successiva emissione di avvisi bonari, di accertamenti d'ufficio ed in rettifica, di solleciti e ingiunzioni al pagamento dei contribuenti morosi ed infine nell'emissione di ruoli coattivi esattoriali.

Art. 3 - Condizioni

1. L'incentivo in argomento può essere attivato a condizione che il Comune proceda all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto di eventuali proroghe di legge.
2. Il presente regolamento non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato all'esterno.

Art. 4 - Compenso incentivante - Soggetti destinatari

1. Ai soli fini del presente regolamento, rientrano nella definizione di "Ufficio tributi" il personale assegnato al Servizio Finanziario e addetto alle entrate dell'ente, il Responsabile di Area e il personale addetto all'ufficio tributi, nonché il personale coinvolto nelle attività di notifica degli atti.
2. Ai fini di cui al presente articolo, si considera destinatario dell'incentivo il personale dipendente che presta servizio nell'attività di accertamento e controllo, anche se assunto con contratto a termine, purché di durata superiore a 6 mesi, compatibilmente con quanto stabilito nel contratto stesso.

Art. 5 - Costituzione e quantificazione del fondo incentivante

1. Ciascun anno è costituito, in via preventiva, un fondo in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, quantificato

provvisoriamente nella misura del 5,00 % delle entrate di cassa dell'anno per cui è stato costituito il fondo, previste nel bilancio di previsione a titolo di recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Tale fondo viene suddiviso per una quota del 4,00% all'incentivazione del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, e per una quota del 1,00% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.

2. L'esatta quantificazione delle somme da destinare al fondo avviene sulla base degli importi risultanti dal rendiconto approvato relativo al medesimo anno di riferimento. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle definizioni contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011.
3. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono gli importi a consuntivo effettivamente incassati nell'esercizio di riferimento relativi agli accertamenti assunti in competenza, nonché negli anni precedenti, nei quali era stato stanziato il fondo di cui al presente regolamento in coerenza con le regole a suo tempo indicate dall'ARAN (RAL_ 1949 del 18/10/2017), come risultante dal rendiconto della gestione (risultanze di cassa).
4. Le risorse economiche per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente articolo alimentano la parte variabile del fondo di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.5.2018, nella misura del 4% del maggiore gettito riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nell'esercizio fiscale precedente. L'ulteriore 1% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nell'esercizio fiscale precedente è destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio.
5. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal responsabile del personale, su proposta del responsabile dell'Area Finanziaria, in favore del personale indicato all'art. 4, nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile del Tributo	30 %
- Personale Ufficio Tributi cat C	40 %
- Personale Polizia Locale addetto alle notifiche	<u>30 %</u>
TOTALE	100 %
6. La ripartizione potrà esser modificata, annualmente in sede di contrattazione integrativa, in caso di diversa assegnazione di personale all'ufficio tributi o di diversa ripartizione dei compiti.
7. In caso di assenza del Responsabile del Tributo il compenso ad esso spettante viene assegnato al funzionario firmatario dei provvedimenti di accertamento.
8. Gli incentivi da attribuire al personale degli uffici diversi dall'ufficio ragioneria e tributi saranno ripartiti dal responsabile dell'Area Finanziaria tenuto conto dell'attività svolta dai singoli dipendenti.

Art. 6 - Modalità di erogazione del compenso

1. A chiusura dell'esercizio finanziario, il Responsabile dell'Area Finanziaria provvederà a quantificare il maggior gettito riscosso, sia a competenza che a residuo, relativo agli

accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), e ad impegnare l'importo definitivo del compenso, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP; il responsabile del personale, con propria determinazione, provvederà successivamente a ripartire l'importo fra i dipendenti con le modalità di cui all'art. 5.

2. La somma erogabile a ciascun dipendente non potrà, in nessun caso, superare il 15% del trattamento tabellare lordo annuo.

Art. 7 - Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.1, comma 1091, della L.n.145/2018 confluiscono nel fondo art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL del 21.05.2018, da utilizzare secondo la disciplina dell'art. 68 del medesimo CCNL.
2. Tali risorse, seppur appostate in capitolo di bilancio distinto dal fondo, devono essere inserite tra le risorse variabili, ponendole tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs.75/2017.

Art.8 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme dell'1,00% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle somme eventualmente eccedenti il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 7.
2. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 267/2000, tenuto conto anche di eventuali proroghe di legge.
3. Il fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero dell'evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
4. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online del provvedimento di approvazione.
2. La prima costituzione del fondo avverrà con il bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, sulla base degli importi definiti a consuntivo nell'esercizio 2019.

INDICE

Premessa	1
Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Attività di controllo dell'ufficio tributi	2
Art. 3 - Condizioni	2
Art. 4 - Compenso incentivante - Soggetti destinatari	2
Art. 5 - Costituzione e quantificazione del fondo incentivante	2
Art. 6 - Modalità di erogazione del compenso	3
Art. 7 - Contabilizzazione degli incentivi nel fondo delle risorse decentrate	4
Art.8 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate	4
Art. 9 - Entrata in vigore	4